

Bruxelles, 13.10.2016  
COM(2016) 656 final

2016/0324 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, sottocomitato doganale e sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico con cui si autorizza la posizione che l'Unione deve adottare in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS"), sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, sottocomitato doganale e sottocomitato per le indicazioni geografiche ("sottocomitato IG") istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato SPS, del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del sottocomitato doganale e del sottocomitato IG.

L'accordo è stato firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, e il titolo IV relativo agli scambi e alle questioni commerciali (zona di libero scambio globale e approfondito, DCFTA) è applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2016.

L'accordo ha istituito un sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, un sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, un sottocomitato doganale e un sottocomitato per le indicazioni geografiche. Questi sottocomitati devono controllare l'attuazione della parte dell'accordo riguardante la DCFTA e risolvere le questioni connesse. I sottocomitati devono adottare i propri regolamenti interni. Le prime riunioni dei sottocomitati sono previste nella seconda metà del 2016. I regolamenti interni di tali sottocomitati, allegati alla presente proposta, si basano sul regolamento interno del comitato di associazione.

#### **• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti dell'Ucraina, un paese partner del vicinato orientale, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo e in particolare l'obiettivo di creare una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) tra le parti.

#### **• Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente con le altre politiche esterne dell'Unione, in particolare con la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'Ucraina, e contribuisce alla loro attuazione.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

#### **• Base giuridica**

La base giuridica che definisce la posizione che l'Unione deve adottare in sede dei comitati e dei sottocomitati istituiti dall'accordo è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

Alla luce dell'approvazione dei quattro progetti di testo dei regolamenti interni da parte dell'Ucraina, in base all'articolo 207, paragrafo 4, e all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, la Commissione europea propone che il Consiglio adotti la decisione che autorizza la posizione che l'Unione deve adottare in sede del primo sottocomitato SPS UE-Ucraina, del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina, del sottocomitato doganale UE-Ucraina e del sottocomitato IG UE-Ucraina in merito ai rispettivi regolamenti interni.

L'articolo 74 dell'accordo istituisce il sottocomitato SPS e stabilisce che esso adotti le procedure di lavoro durante la prima riunione. La riunione del sottocomitato SPS è prevista per la seconda metà del 2016. In vista di questa prima riunione è necessario preparare la posizione dell'Unione in merito al progetto di regolamento interno di detto sottocomitato. Il progetto di regolamento allegato è stato approvato dall'Ucraina.

L'articolo 300 dell'accordo istituisce il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e stabilisce che esso adotti il proprio regolamento interno. La prima riunione è prevista per la seconda metà del 2016. È pertanto necessario preparare la posizione dell'Unione in merito al regolamento interno di detto sottocomitato. Il progetto di regolamento allegato è stato approvato dall'Ucraina.

L'articolo 83 dell'accordo istituisce il sottocomitato doganale e stabilisce che esso adotti il proprio regolamento interno. La prima riunione è prevista per la seconda metà del 2016. È pertanto necessario preparare la posizione dell'Unione in merito al regolamento interno di detto sottocomitato. Il progetto di regolamento allegato è stato approvato dall'Ucraina.

L'articolo 211 dell'accordo istituisce il sottocomitato IG e stabilisce che esso adotti il proprio regolamento interno. La prima riunione è prevista per la seconda metà del 2016. È pertanto necessario preparare la posizione dell'Unione in merito al regolamento interno di detto sottocomitato. Il progetto di regolamento allegato è stato approvato dall'Ucraina.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo con l'Ucraina.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di decisioni che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici. Non esiste alcun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le consultazioni dei portatori di interesse non sono applicabili alla presente proposta, poiché essa mira semplicemente ad attuare gli impegni dell'Unione già definiti nell'Accordo.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo sono state oggetto di una valutazione d'impatto ex-ante (la valutazione d'impatto della sostenibilità commerciale del 2007 commissionata dalla DG Trade), utilizzata successivamente nei negoziati relativi alla DCFTA. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali avrebbe un impatto economico positivo sia per l'Unione europea che per l'Ucraina. La proposta non ha alcun impatto negativo sulla politica economica, sociale o ambientale dell'Unione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Nella fase attuale l'accordo non è soggetto alle procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Non pertinente.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione dell'accordo è periodicamente riesaminata dal consiglio di associazione UE-Ucraina e dagli organismi a esso subordinati istituiti dall'accordo. La Commissione europea riferisce inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio in seguito alle riunioni del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione "Commercio" che hanno luogo almeno una volta l'anno, ivi compresi gli elementi contenuti nella presente proposta.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira ad adottare una posizione dell'Unione in merito a:

La zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) come parte integrante dell'accordo di associazione UE-Ucraina ("l'accordo") è applicata dal 1° gennaio 2016. L'accordo ha istituito una serie di istituzioni comuni, tra cui il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, il sottocomitato doganale e il sottocomitato per le indicazioni geografiche, che sono responsabili dell'attuazione degli impegni relativi alla DCFTA per quanto riguarda i rispettivi settori di competenza.

In conformità all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, qualsiasi decisione congiunta che comporti conseguenze giuridiche da adottare da parte di un organismo dell'accordo di associazione richiede una decisione preventiva del Consiglio in merito alla posizione dell'Unione.

-

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, sottocomitato doganale e sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 486 dell'accordo di associazione ("l'accordo") tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
- (2) L'articolo 4 della decisione 2014/668/UE del Consiglio<sup>1</sup> del 23 giugno 2014 indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS"), del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche ("sottocomitato IG").
- (3) L'articolo 74 dell'accordo prevede che il sottocomitato SPS adotti le procedure di lavoro durante la prima riunione.
- (4) L'articolo 300 dell'accordo prevede che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotti il proprio regolamento interno.
- (5) L'articolo 83 dell'accordo prevede che il sottocomitato doganale adotti il proprio regolamento interno.
- (6) L'articolo 211 dell'accordo prevede che il sottocomitato IG adotti il proprio regolamento interno.

---

<sup>1</sup> Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La posizione che l'Unione deve adottare in sede di sottocomitato SPS istituito dall'articolo 74 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è basata sul progetto di decisione in merito al regolamento interno del sottocomitato SPS accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

1. La posizione che l'Unione deve adottare in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 300 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è basata sul progetto di decisione in merito al regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 3*

1. La posizione che l'Unione deve adottare in sede di sottocomitato doganale istituito dall'articolo 83 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è basata sul progetto di decisione in merito al regolamento interno del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 4*

1. La posizione che l'Unione deve adottare in sede di sottocomitato IG istituito dall'articolo 211 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è basata sul progetto di decisione in merito al regolamento interno del sottocomitato IG accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato IG possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*